

## **TI\_GERICHTE 15.2014.133 vom 2. Dezember 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-12-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2014.133](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2014.133)

FR: TI\_GERICHTE 15.2014.133 du 2 décembre 2014

IT: TI\_GERICHTE 15.2014.133 del 2 dicembre 2014

### **Regeste**

Proseguimento dell'esecuzione. Conteggio del saldo dell'esecuzione. Ricorso tardivo. Interessi su interessi di mora. Divieto dell'anatocismo

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Il ricorso è pure tardivo e irricevibile per quanto riguarda l'avviso di pignoramento provvisorio emesso il 16 ottobre 2014 nell'esecuzione n. 7\_\_\_\_\_, che l'escussa ha ricevuto al più tardi il 12 novembre 2014, data in cui ha firmato la procedura a favore del padre citata (ma non allegata) nello scritto 17 novembre 2014 prodotto con il ricorso (plico B).

#### **E. 3**

Per abbondanza giova comunque rilevare come nel merito i provvedimenti impugnati andrebbero confermati. I conteggi criticati si attengono infatti fedelmente ai dati contenuti nei rispettivi precetti esecutivi (v. sopra ad A e B), che sono stati confermati dalle sentenze di rigetto dell'opposizione, ormai esecutive (sopra ad A e B). Le censure che fa ora valere la ricorrente avrebbero dovuto essere sollevate in sede di rigetto dell'opposizione o di disconoscimento di debito. L'UEF non ha alcuna competenza per discostarsi dalla somma indicata nel precetto esecutivo o nella sentenza divenuti definitivi. E l'eventuale violazione del divieto (detto dell'anatocismo) di prelevare interessi per ritardo nel pagamento degli interessi "moratori" (art. 105 cpv. 3 CO) o convenzionali pattuiti in un contratto di mutuo (art. 314 cpv. 3 CO) non rientra tra i motivi che secondo la giurisprudenza potrebbero giustificare di ritenere nulle le sentenze di rigetto dell'opposizione (cfr. DTF 137 I 275 consid. 3.1; sentenza della CEF 14.2014.194 del 22 giugno 2014, consid. 6.2).

#### **E. 4**

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Con l'emanazione della sentenza di merito, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo diventa senza oggetto. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.